

Il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno siglato un “**Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**” che contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di specifici protocolli di sicurezza.

SLT ritiene opportuno fornire un breve *vademecum* per le aziende, al fine di favorire l’applicazione di tali linee guida all’interno delle singole realtà produttive. Ferme restandole misure di contenimento già note e adottate con precedenti disposizioni governative (ricorso a modalità di lavoro agile, fruizione di ferie e permessi retribuiti per i dipendenti, distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, rispetto delle regole igieniche, limitazioni degli spostamenti all’interno dei siti produttivi, etc.), il Protocollo prevede l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione.

Nello specifico esorta a:

- 1) **predisporre dépliant informativi** (da affiggere all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili dell’azienda), riguardanti le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in merito agli accessi nei locali aziendali;
- 2) **regolamentare le modalità di ingresso dei dipendenti nei locali aziendali**, con possibilità di effettuare controlli preventivi della temperatura corporea del singolo dipendente (in tal caso, si dovrà predisporre un apposito modulo informativo per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente) ovvero impedire l’ingresso a soggetti a rischio, favorendo poi la programmazione di apposite fasce orarie di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti;
- 3) **regolamentare le modalità di ingresso dei fornitori esterni** predisponendo procedure predefinite di ingresso e transito degli stessi, volte a limitarne il contatto diretto con il personale dell’impresa (ad esempio, imponendo agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi);
- 4) **garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** dei locali aziendali e, a fine turno, di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti;
- 5) **imporre l’adozione delle dovute precauzioni igieniche personali e l’uso dei dispositivi di protezione individuale** e, in caso di attività lavorative svolte a **distanza minore di un metro**, l’uso di ulteriori dispositivi di protezione come **mascherine protettive guanti, tute, camici, occhiali** conformi alle indicazioni delle autorità sanitarie;
- 6) **prevedere l’ingresso regolamentato negli spazi comuni** (mense, spogliatoi, etc.);
- 7) **organizzare le riunioni** con modalità a distanza e annullare tutte le trasferte di lavoro (anche se già programmate);
- 8) **svolgere le attività di sorveglianza sanitaria integrata con tutte le misure regolamentari legate al Covid-19** (con ricorso al medico competente).

Si precisa che, benché tali prescrizioni non siano tassative e vincolanti, la mancata adozione delle stesse da parte dei datori di lavoro potrebbe costituire fondamento di responsabilità sia in sede **civile** (risarcimento del danno) che in sede **penale** (per ipotesi di reato anche gravi, quali lesioni colpose o omicidio colposo), in quanto, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2087 c.c., vi è lo specifico **obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti**. Pertanto, si raccomanda alle imprese di provvedere, con la massima sollecitudine, all’attuazione di tali misure di prevenzione.